

Nuovo credito alle imprese: Sabatini Bis e Bonus Fiscale per la Ricerca

Gallarate, 3 marzo 2014

Alberto Bolzoni

Sabatini Bis

**Finanziamento agevolato per
l'acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle PMI**

Normativa

- Decreto legge 69 del 21 giugno 2013
Art. 2
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 novembre 2013

Beneficiari

- Le PMI che:
 - a) Hanno sede in Italia
 - b) Non sono in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali
 - c) Non hanno ricevuto e non hanno rimborsato aiuti illegali
 - d) Non sono in difficoltà

Beneficiari

- Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori:
 - a) Dell'industria carboniera;
 - b) Delle attività finanziarie
 - c) Della fabbricazione di prodotto di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari

Definizione di PMI

Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Medie	<250	≤ 50 milioni	≤ 43 milioni
Piccole	<50	≤ 10 milioni	≤ 10 milioni
Micro	<10	≤ 2 milioni	≤ 2 milioni

Il finanziamento

- Costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di risorse pari a 2,5 miliardi di euro, che le banche e gli intermediari finanziari, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti descritti;
- Concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi che va a coprire in parte l'ammontare degli interessi a carico delle imprese;
- Possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Requisiti

- Delibera di finanziamento disposta da una banca o da un intermediario finanziario che:
 - ✓ abbia ad oggetto la copertura degli investimenti da effettuare;
 - ✓ Abbia una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
 - ✓ Un importo compreso tra i 20.000 e i 2.000.000 di Euro;
 - ✓ Preveda l'erogazione del finanziamento in 'unica soluzione'.

Investimenti ammissibili

- Macchinari
- Impianti
- Attrezzature
- Hardware
- Software
- Tecnologie digitali

NB. I beni devono essere nuovi di fabbrica

Investimenti ammissibili

- Destinati a:
 - ✓ Creazione di una nuova unità produttiva
 - ✓ Ampliamento di una unità produttiva esistente
 - ✓ Diversificazione della produzione di uno stabilimento
 - ✓ Cambiamento fondamentale del processo di produzione
- Avviati successivamente alla domanda di accesso

Agevolazioni Concesse

- Istituito il finanziamento, può essere riconosciuto un **contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso d'interesse del 2,75 per cento** su un piano convenzionale di ammortamento, a rate semestrali e della durata di cinque anni e d'importo corrispondente al finanziamento;
- Fondo di garanzia per le PMI fino all'80% dell'ammontare del finanziamento.
- E' possibile il cumulo con altre agevolazioni

La domanda di agevolazione

- Compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore allegando:
 - ✓ Dichiarazione antimafia nel caso in cui il contributo superi i 150.000 Euro
 - ✓ Copia della procura nel caso in cui la domanda sia firmata da un procuratore
 - ✓ Prospetto di determinazione delle dimensioni aziendali nel caso in cui l'impresa risulti associata/collegata

La domanda di agevolazione

- La domanda deve essere redatta in bollo
- Firmata digitalmente
- Inviata tramite PEC alla PEC della banca/intermediario finanziario
- A partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014

Procedura

- Ciascuna banca trasmette mensilmente alla CDP la richiesta di disponibilità della provvista
- Verificata la disponibilità del plafond entro 5 giorni dal termine di presentazione delle richieste la CDP prenota le risorse seguendo l'ordine di presentazione delle richieste
- Entro 5 giorni il Ministero comunica l'avvenuta prenotazione a ciascuna banca/intermediario
- Entro 5 giorni la CDP comunica alla banca/intermediario la disponibilità, parziale o totale delle risorse erariali e della provvista
- Entro l'ultimo giorno del mese successivo la banca/intermediario adotta la delibera di finanziamento

Procedura

- Entro 10 giorni dal termine precedente la banca/intermediario trasmette a CDP la proposta di contratto e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, allegando la documentazione presentata dall'impresa
- Il Ministero entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati adotta il provvedimento di concessione agevolazioni
- Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista da parte di CDP l'impresa stipula il contratto con la banca/intermediario

Erogazione del contributo

- Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale indicato nel decreto di concessione, **in quote annuali**, e si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento ed è subordinato a:
 - ✓ Al completamento dell'investimento
 - ✓ Al regolare pagamento delle rate del finanziamento
 - ✓ Alla presentazione della documentazione richiesta
- Se l'ammontare dell'investimento è ridotto rispetto a quanto indicato in domanda il contributo viene proporzionalmente ridotto

Revoca

- Costituisce **revoca dalla concessione del contributo**:
 - ✓ il fatto che l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - ✓ la verifica circa l'assenza dei requisiti di ammissibilità;
 - ✓ la vendita, la cessione o la distrazione dall'uso produttivo dei beni oggetto di contributo, nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
 - ✓ la realizzazione degli investimenti secondo criteri non conformi a quanto stabilito nel decreto del 27 novembre 2013;
 - ✓ l'avvenuto fallimento del beneficiario prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - ✓ l'opposizione del beneficiario all'effettuazione dei previsti controlli da parte del Ministero;

Revoca

- ✓ superamento dei limiti previsti per la concessione di agevolazioni pubbliche per stessi beni e spese;
- ✓ l'avvenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento (eccetto il rimborso anticipato o il riscatto anticipato);
- ✓ altri casi di revoca previsti dal decreto di concessione del **contributo**.

Bonus fiscale per la Ricerca e Sviluppo

Normativa

- Decreto Legge N. 14/2013 Art. 3 comma da 280 a 283 – Credito imposta spese ricerca e sviluppo ai fini IRES/IRPEF/IRAP
- Decreto Ministeriale in fase di emanazione

Credito Imposta Spese R&S

- Beneficiari: le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo
- Applicazione temporale: triennio 2014-2016.
- Misura: 50% degli incrementi annuali di spesa sostenuti nelle attività di R&S a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2013
- Limite minimo di spesa annuale: 50.000 Euro
- Credito d'imposta massimo: 2.500.000 Euro

Attività ammissibili

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

Attività ammissibili

- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

Attività ammissibili

- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
- d) Produzione e collaudo di prodotti; processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili

- a) il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo con un costo unitario superiore ai 2.000 Euro;
- c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;

Procedura

- Presentazione di un'istanza telematica (Click day) con modalità che verranno determinate dal Decreto ministeriale in fase di emanazione
- L'impresa beneficiaria indica in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.
- Non concorre alla formazione del reddito imponibile
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 241/1997 (modello F24)

Controlli

- Documentazione contabile certificata dal Collegio Sindacale, da una Società di revisione o da un Revisore contabile
- La relazione dovrà essere allegata al bilancio
- Le spese di certificazione sono ammissibili al beneficio della legge fino a 5.000 Euro
- Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute siano inferiori del 20% a quelle dichiarate la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50% al 40% sempre che rimanga l'incremento delle spese

Il Decreto Ministeriale

- Disposizioni applicative mancanti:
 1. Modalità funzionamento Click-Day
 2. Iscrizione spese in bilancio
 3. Verifica e controllo delle spese ex ante ed ex post
 4. Cause di revoca del Credito d'imposta
 5. Data iniziale del beneficio